

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTE le istanze ricevute dai fabbricanti e importatori, con le quali sono state richieste le iscrizioni in tariffa di nuovi prodotti e la modifica di denominazione di alcuni prodotti già iscritti, per le quali risulta conclusa la relativa istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni, sono disciplinati dall'articolo 39-quater del citato Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuate in relazione ai prezzi richiesti dai fabbricanti e importatori, secondo le ripartizioni delle rispettive tabelle pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'inserimento e alla variazione di denominazione di alcune marche di tabacchi lavorati, nella tariffa di vendita;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente all'iscrizione in tariffa, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Le marche di tabacchi lavorati, di seguito indicate, sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalle tabelle di ripartizione di cui all'art.39-quinquies del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fabbricanti e importatori:

**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE**TABELLA B – SIGARI**

MARCA	Confezione	Euro/Kg. convenzionale	Euro/ confezione
CLE CHELE 50x5	da 25 pezzi	2.000,00	250,00
EIROA FIRST 20 YEARS 50x5	da 20 pezzi	3.040,00	304,00
EIROA FIRST 20 YEARS 54x6	da 20 pezzi	3.400,00	340,00
EIROA FIRST 20 YEARS COLORADO 50x5	da 20 pezzi	3.040,00	304,00
EIROA FIRST 20 YEARS COLORADO 54x6	da 20 pezzi	3.400,00	340,00
TOSCANO BRACCO - FORMATO ASSOLO	da 4 pezzi	425,00	8,50
TOSCANO BRACCO - FORMATO ORIGINALE	da 4 pezzi	400,00	8,00
TOSCANO BRACCO - FORMATO ROBUSTO	da 4 pezzi	425,00	8,50

ARTICOLO 2

Le denominazioni delle seguenti marche di tabacchi lavorati sono così modificate:

SIGARI		
Codice	DA	A
19307	LA GALERA TINS HABANO	LA GALERA TINS HABANO HALF CORONA
19308	LA GALERA TINS CONNECTICUT	LA GALERA TINS CONNECTICUT HALF CORONA
19444	LA GALERA TINS HABANO HALF CORONA	LA GALERA TINS MADURO HALF CORONA

ARTICOLO 3

Per l'effetto di quanto riportato agli artt. 1 e 2, la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooo



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna